



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario (relatore)
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	I Referendario
Francesco Testi	I Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella camera di consiglio dell'11 marzo 2026 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere presentata dal Comune di Curno (BG)

VISTO l'art. 100, comma 2 della Costituzione.

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni.

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*, in particolare l'art. 7, comma 8.

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante: *“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”*, ed in particolare l’articolo 2;

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni.

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Curno (BG) ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri il 25 febbraio 2026 ed acquisita in pari data al protocollo C.d.c. n. 210;

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 71/2026 di convocazione della Sezione in data odierna per deliberare sull’istanza sopra citata.

UDITO il relatore, Rita Gasparo.

PREMESSO IN FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Curno ha sottoposto a questa Sezione di controllo una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, avente ad oggetto *“l’art. 45 del D.lgs. 36/2023 modificato dall’articolo 126 del D.lgs. 209/2024”*, all’esito degli intervenuti pareri del MIT (n. 2986/2024, n. 3414/2025 e n. 3358/2025) volti a chiarire le incertezze interpretative sinora espresse in ordine al trattamento contabile dell’IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche.

Richiamata, sul punto, una precedente pronuncia della scrivente Sezione, che ha reso motivato avviso, tra l’altro, anche sugli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all’IMU e alla TARI *ex art. 1, comma 1091*, della legge n. 145/2018 (deliberazione n. 3/2022/PAR), l’istante ha formulato un’articolata richiesta di parere che consta dei seguenti quesiti:

“a) in attuazione del disposto dell’articolo 45, commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023, le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento deve ritenersi al lordo (e quindi comportare una riduzione della quota di incentivo da distribuire al personale tecnico) oppure al netto degli oneri IRAP che restano dunque in forma aggiuntiva a totale carico dell’Amministrazione?”

b) *nel secondo caso in cui detto onere IRAP debba essere posto a carico dell'Ente, la sua imputazione contabile va inserita nel quadro economico di riferimento dell'opera con una voce autonoma oppure essere aggiunta in appositi stanziamenti di bilancio?*

c) *Nel secondo caso in cui detto onere IRAP debba essere posto a carico dell'Ente, il principio si estenderebbe per analogia anche agli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all'IMU e alla TARI ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018?"*

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'istanza di parere pervenuta dal legale rappresentante del Comune di Curno ha compulsato la funzione consultiva della magistratura contabile ai sensi dall'art. 7, comma 8 della legge 6 giugno 2003, n. 131; disposizione, questa, da ritenersi non abrogata per effetto della sopravvenuta disciplina, in tema di "*Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica*", di cui all'art. 2 della legge n. 1/2006, che esplicita nuovi presupposti normativi ai fini della sua attivazione.

Più propriamente, pur se entrambe le disposizioni sono avvinte dal tratto comune dell'inerenza del quesito alla materia di contabilità pubblica, legittimano l'autonomia territoriale a ricorrere alla funzione consultiva di cui al ridetto art. 2, già solo per lo stesso tenore letterale della norma: la sottoposizione alla Sezione di controllo di questioni giuridiche originare da fattispecie concrete; la prospettazione di soluzioni interpretative, da parte dell'ente istante. Senza pretesa alcuna di esaustività, inoltre, altri tratti distintivi che condizionano l'esercizio dell'attività in parola sono rinvenibili nella previa verifica (assolta per il caso in esame) dell'insussistenza di inviti a dedurre notificati dalla Procura contabile come pure l'estraneità dell'oggetto del parere richiesto ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità.

Preliminarmente all'esame nel merito della richiesta di parere formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 dal Sindaco del Comune di Curno, la Sezione è chiamata a verificare l'integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, dal lato soggettivo e oggettivo, dei quesiti esplicitati in narrativa.

Precisamente, sotto il profilo soggettivo, occorre riscontrare la sussistenza della legittimazione dell'Ente di proporre l'istanza e dell'organo di effettuare formalmente la richiesta; sotto il profilo oggettivo, la valutazione che condiziona lo scrutinio nel

merito del quesito posto concerne *in primis* la sua attinenza alla materia della contabilità pubblica.

Dal lato soggettivo, la richiesta è stata formulata dal Sindaco del Comune di Curno e, dunque, la stessa è da ritenersi ammissibile in quanto l'istante è investito del potere di rappresentanza dell'Ente (art. 50, comma 2 del TUEL).

In ordine all'ammissibilità oggettiva, la facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica è da riferirsi alle normative e ai relativi atti applicativi dell'attività finanziaria comprendente i bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, il patrimonio, la gestione della spesa - anche quella del personale con riguardo al regime dei vincoli che la riguardano -, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Si tratta di attività consultiva che, pur non attinente a specifici casi concreti o implicante valutazioni su pregressi comportamenti amministrativi, provvedimenti già adottati o, ancora, all'esame della Procura erariale o di altri organi giudiziari (non potendo tale attività in alcun modo interferire o sovrapporsi agli stessi), contribuisce a chiarire questioni giuridiche e a stabilire linee interpretative di portata generale in ordine alla norma di contabilità pubblica di riferimento.

Tanto premesso, il Collegio ritiene la richiesta di parere del Comune di Curno oggettivamente ammissibile, rientrando nell'alveo della "contabilità pubblica" nella misura in cui afferisce alla disamina del trattamento contabile degli oneri IRAP riguardanti gli incentivi tecnici ex art. 45 del d. lgs. n. 36/2023 con vaglio della loro ricaduta sul bilancio del Comune. Il motivato avviso sulla loro corretta imputazione nel bilancio dell'Ente, con le relative implicazioni sulla tenuta degli equilibri e sulla copertura degli oneri finanziari, oltre al contenimento della spesa pubblica, supera i profili di inammissibilità palesati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/2023/QMIG. Soddisfa, del pari, la condizione di ammissibilità dell'inerenza alla materia della contabilità pubblica, per gli stessi motivi, il quesito relativo alla disciplina degli incentivi riconosciuti ex art. 1, comma 1091 della legge n.145/2018.

In senso positivo all'ammissibilità oggettiva dell'istanza *de qua* si pone, altresì, la ricorrenza dei requisiti di generalità e astrattezza, non presentando i quesiti

riferimenti fattuali connessi a una specifica fattispecie gestionale suscettibili di snaturare lo scrutinio nel merito in una forma di cogestione nell'attività amministrativa. Non si ravvisano neppure argomentazioni fattuali che potrebbero profilare eventuali sviluppi contenziosi e intersecare le funzioni giurisdizionali, anche di altre magistrature, nei termini di seguito esposti.

MERITO

La richiesta di parere pervenuta dal Comune di Curno attiene alla contabilizzazione degli oneri IRAP, storicamente al centro di un annoso dibattito, di particolare rilievo, concernente il computo degli stessi in sede di determinazione dei compensi incentivanti ai tecnici dipendenti delle amministrazioni pubbliche, come pure dei compensi professionali spettanti agli avvocati *"interni"*.

Un passaggio saliente nel componimento della questione incentrata sul se i compensi dovuti dall'amministrazione ai predetti soggetti dovessero essere corrisposti al netto o al lordo dell'Irap (e cioè se l'Irap dovesse rimanere a carico del lavoratore ovvero dell'amministrazione), è segnato dai principi espressi dalle Sezioni riunite di questa Corte con deliberazione n. 33/2010, sebbene gli stessi non abbiano mai fugato le incertezze interpretative procrastinate sino all'attuale quadro ordinamentale, rappresentato dai commi 2 e 3 dell'art. 45 del d. lgs. n. 36/2023.

Tali principi si compendiano in due punti fondamentali, come chiaramente riportato in un precedente arresto di questa Sezione, tra l'altro richiamato nella stessa richiesta di parere (deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 3/2022/PAR).

Da una parte, il presupposto dell'IRAP, indicato dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, è *"costituito dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"*; quindi, si configura quale *"onere diretto"* che grava sull'amministrazione, in quanto soggetto passivo d'imposta. Tale onere non può essere traslato sul dipendente dell'amministrazione, altrimenti si trasformerebbe in un'imposta sul reddito.

Dall'altra, tuttavia, è indiscutibile che le somme destinate al pagamento dell'IRAP devono trovare preventiva copertura finanziaria in sede di costituzione dei fondi

destinati a compensare l'attività incentivante, anche in aderenza alla necessità di garantire adeguata copertura ad una qualunque spesa gravante sulle amministrazioni pubbliche e di rispettare il principio del pareggio di bilancio posto dall'art. 81 della Costituzione.

La considerazione conclusiva cui è giunto l'orientamento nomofilattico, per l'effetto, si compendia nel seguente passaggio, qui riportato in stralcio: *“mentre sul piano dell'obbligazione giuridica, rimane chiarito che l'Irap grava sull'amministrazione (...) su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di “tutti gli oneri”, l'amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l'onere Irap (...). Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l'Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l'avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere Irap gravante sull'amministrazione”*. Di qui il susseguirsi di approdi ermeneutici delle Sezioni territoriali confermativo dell'assunto secondo cui anche la copertura degli oneri Irap non può non riflettersi sulle disponibilità delle risorse effettivamente ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, riducendo “a monte” la quota da attribuire a costoro, che andrà calcolata al netto di tali somme.

Le anzidette coordinate, in via conclusiva, hanno perciò tracciato un percorso interpretativo riguardante l'Irap sugli incentivi tecnici che mai si è spinto, sinora, verso l'esplicita applicazione della norma di riferimento; previsione precisamente recata nel d.lgs. n. 446 del 1997, che non consente, come sopra riferito, di considerare, nemmeno in quota parte, tale imposta come gravame sui dipendenti dell'Amministrazione. Tenendo fermo tale punto, invece, si sarebbe potuta trarre, quale logica conseguenza, la mancata detrazione dei predetti oneri IRAP dal monte complessivo dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici, titolari, in quanto tali, di diritti patrimoniali suscettibili di ricevere pieno riconoscimento innanzi alla magistratura ordinaria. Ciò a prescindere dal fatto che l'amministrazione fosse obbligata, sul piano contabile, al rispetto della regola della copertura finanziaria degli

incentivi tecnici; regola che, ad una lettura dell'istituto allo stato disciplinato dall'art. 45 del d. lgs. n. 36/2023, può ritenersi ad ogni modo rispettata, come puntualmente argomentato nelle considerazioni che seguono, grazie anche ai contributi resi nei diversi pareri del MIT e, da ultimo, nelle indicazioni esplicitate dalla Commissione Arconet.

Nel riscontrare i primi due quesiti sollevati dall'Amministrazione istante, occorre richiamare *in primis* il pertinente quadro regolatorio di riferimento, recato nel passaggio testuale del comma 3 del prefato art. 45 che dispone "Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione". La lettera della norma specifica che tali incentivi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, ma nulla precisa in merito all'IRAP.

Lo stesso comma 3 dispone che gli incentivi relativi alle attività tecniche constano di un ammontare pari all'80%, da ripartire, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10, nonché tra i loro collaboratori; ai sensi del successivo comma 5, il restante 20%, invece, è destinato ai fini enumerati nei commi a seguire (commi 6 e 7).

Su tale cornice normativa si sono innestati indirizzi contrastanti in ordine agli oneri IRAP, sussumibili nelle diverse soluzioni applicative: finanziamento dell'IRAP fuori dalle risorse degli incentivi (ovvero il 2%) e, quindi, a carico del bilancio dell'ente; imputazione nell'ambito dell'80% del 2% destinato al personale e, quindi, di fatto a carico di quest'ultimo; copertura nell'ambito del rimanente 20% destinato ad altre finalità per le quali la norma, però, non annovera l'IRAP.

Alla luce del principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, il Collegio è orientato ad escludere in sé l'Irap dall'ammontare degli incentivi secondo le summenzionate percentuali. Il criterio testuale della norma *ex* comma 3 dell'art. 45, citato, è chiaro nel ricomprendere, nel perimetro degli accantonamenti per gli incentivi tecnici, esclusivamente le quote economiche destinate al personale e gli oneri previdenziali assistenziali (oneri riflessi), legati direttamente alla posizione del dipendente; perimetro nel quale non trova collocazione l'IRAP, come detto, tributo proprio

dell'Amministrazione che non può essere diversamente traslato senza snaturarne la finalità del presupposto dell'imposizione.

Nello stesso senso si pone lo *“schema di disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023”* del 19 ottobre 2023, predisposto da ITACA per conto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni laddove prevede, sull'argomento, che *“gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico”* (art. 10, comma 4), cui poi ha fatto rinvio il parere MIT n. 2986 emesso il 26/09/2024.

Quale strumento a presidio della copertura finanziaria degli oneri Irap, il quadro economico dell'intervento trova un espresso referente normativo, da leggere in combinato disposto con il pluricitato comma 3 dell'art. 45, nell'art. 5 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, che ne disciplina la composizione. Detta previsione inserisce alcune voci dell'incentivo *ex art. 45 al punto 8) “spese tecniche relative (...) all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente”* (riferimento all'80%); al successivo punto 10) sono menzionate le *“spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice”* (riferimento al 20%); riserva, infine, al punto 18) l'*“IVA ed eventuali altre imposte”*, tra le quali rientra l'IRAP, il cui onere dunque fuoriesce dal perimetro del tetto del 2% riservato agli oneri relativi alle attività tecniche tipizzate nell'allegato I.10, nelle due componenti percentuali dell'80 e del 20 fissate *ex lege*.

Un'assonanza interpretativa nei suesposti termini si coglie altresì nell'ausilio interpretativo prestato dal MIT con i successivi pareri emessi in data 03/04/2025 (n. 3358) e il 13/05/2025 (n. 3414). Nel confermare che il finanziamento dell'IRAP deve rinvenirsi all'interno delle somme accantonate nel quadro economico dell'opera, i pareri in parola hanno ulteriormente esplicitato, quale indirizzo operativo cui sono univocamente tenuti gli enti, che le poste a titolo di Irap non possono appunto rientrare nella quota del 20%, destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell'art. 45; né le stesse possono essere comprese nella quota

dell'80%, pena lo spostamento dell'onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge. Di qui la loro riconducibilità tra le imposte.

Le considerazioni che precedono soddisfano, in tal modo, il contemperamento degli opposti interessi, già oggetto della *vexata quaestio* racchiusa nella questione di massima affrontata dalla Sezioni riunite con la pronuncia n. 33/2010: da un lato, il personale dipendente beneficiario dell'incentivo non viene gravato del carico fiscale per legge imposto sull'Ente; dall'altro, restano salvaguardate le esigenze di finanza pubblica della copertura finanziaria del costo IRAP legato agli incentivi tecnici.

A fugare ogni perplessità ermeneutica in ordine ai possibili effetti distorsivi sugli equilibri di bilancio degli enti, prospettati in passato, in riferimento alla gestione degli incentivi tecnici relativamente agli oneri Irap, è da ultimo intervenuta la Commissione Arconet. Specificatamente, in sede di approvazione della proposta di adeguamento del principio applicato della contabilità finanziaria sulla contabilizzazione dell'Irap riferita agli incentivi tecnici, da inserire nel prossimo schema di DM di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, la stessa ha individuato nel meccanismo del giro contabile la corretta rappresentazione della spesa in argomento; strumento, questo, ritenuto di indubbia valenza meritoria sul duplice fronte di evitare che gli oneri Irap, da finanziare con le risorse del quadro economico, gravino sui saldi del bilancio ordinario o che siano altrimenti forieri di indebite riduzioni sui compensi spettanti al personale beneficiario.

Nello specifico, gli approdi sinora raggiunti in sede interpretativa e la prospettazione contabile poc'anzi accennata trovano declinazione puntuale nel resoconto Arconet (riunione del 26 novembre 2025) da cui risulta che:

- gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023, comprendono i relativi oneri previdenziali e assistenziali, esclusa l'IRAP che trova specifica copertura nel quadro economico;
- l'IRAP riguardante gli incentivi tecnici è registrata seguendo il cd. "giro contabile". È impegnata oltre che a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture, anche tra le spese per le imposte e tasse a carico dell'ente. La copertura dell'IRAP riguardante gli incentivi tecnici impegnata tra la spesa corrente è costituita

dall'accertamento di entrata di pari importo al Titolo terzo, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

In termini esplicativi, premessa l'esclusione dell'IRAP dagli incentivi tecnici, posto che il dato testuale dell'art. 45 del d. lgs. n. 45/2023, al comma 3 non ne fa menzione, la corretta modalità di registrazione contabile del relativo onere dovrebbe concretizzarsi secondo criteri di consequenzialità logica nei seguenti passaggi: impegno dell'intero incentivo, comprensivo della quota spettante al dipendente, degli oneri riflessi (previdenziali ed assistenziali) e dell'IRAP, all'interno dei capitoli di investimento (Titolo II) finanziati dal quadro economico dell'opera; emissione del relativo mandato di pagamento al Titolo II Macroaggregato 2.02 in favore dell'Ente, dal lato delle spese; accertamento dell'entrata per il medesimo importo al titolo terzo alla tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", dal lato delle entrate, e emissione reversali d'incasso; successivo impegno al Titolo I della spesa, a valere degli stanziamenti riguardanti la spesa corrente per il personale (quota dipendente e oneri) e la spesa per le imposte a carico dell'Ente (Irap), nel rispetto della tassonomia della codifica del piano dei conti.

A valle del ricostruito sistema della doppia contabilizzazione, ampiamente sviluppato dalla Sezione anche nella recente deliberazione n. 355/2025/PAR con un *focus* di approfondimento sulle novità apportate dal correttivo (17° aggiornamento) ai principi contabili allegati al d.lgs. n. 118/2011 (punto 5.2. dell'All. 4/2), si ribadisce, in via conclusiva, l'effetto di intervenuta rettifica del doppio impegno con conseguente neutralizzazione degli effetti conseguenti ad una duplicazione della spesa.

Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle linee esplicative sviluppate nei suesposti termini, tenuto conto altresì dell'innesto, nell'ordito normativo di riferimento, delle intervenute modifiche legislative apportate dal nuovo Codice dei contratti pubblici. Basti pensare al mutato quadro normativo che non impone più l'adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale

condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, così operando di fatto uno scollamento rispetto ai principi giurisprudenziali elaborati in sede nomofilattica dalla magistratura contabile, e nei successivi arresti delle diverse Sezioni territoriali.

In via conclusiva, in riscontro ai primi due quesiti che compongono la richiesta di parere, la Sezione muove dal principio cardine dell'illegittima riduzione dell'incentivo tecnico spettante al personale avente titolo che possa in qualsivoglia modo prodursi per effetto del pagamento dell'onere Irap, la cui debenza è, di contro, a carico esclusivo dell'Amministrazione, tenuta a reperire le relative risorse finanziarie all'interno del quadro economico dell'opera; tale documento rimanda, per le relative spese, alla voce di riferimento di cui al punto 18 dell'art. 5 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 45/2023.

La Sezione ritiene che il terzo quesito prospettato in narrativa dal Comune di Curno, *“nel secondo caso in cui detto onere IRAP debba essere posto a carico dell'Ente, il principio si estenderebbe per analogia anche agli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all'IMU e alla TARI ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018?”*, meriti una risposta negativa alla luce del quadro positivo già tratteggiato dal legislatore.

In primis, la stessa lettera della norma, ultimo capoverso, depone in tal senso laddove dispone che *“la quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate”*.

L'interpretazione letterale della previsione in commento, secondo il significato proprio delle parole utilizzate, consente perciò solo di addivenire alla conclusione testé anticipata. Il criterio testuale mette in luce il principio di onnicomprensività dello stanziamento fissato *ex legge* nella misura del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, come normato nello stesso comma 1091, onde ovviare a che oneri connessi a tale fatto gestionale, compresa l'Irap, abbiano altrove copertura, con costi aggiuntivi per il bilancio dell'Ente oltre la soglia definita. Ne deriva che gli oneri in commento, per effetto di una stima a monte già operata dal legislatore, devono trovare la copertura finanziaria nello stanziamento alimentato dal maggior gettito tributario recuperato, con impegno al Titolo I della spesa sui relativi capitoli Irap dell'Ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – riscontra i quesiti posti nell’istanza formulata dal Sindaco del Comune di Curno (BG) ed esprime il seguente parere.

In attuazione del disposto dell'articolo 45, commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023, le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento devono ritenersi al netto degli oneri IRAP. Le poste a titolo di Irap non possono rientrare nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell'art. 45, né nella quota dell'80%, pena lo spostamento dell'onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge. La Sezione muove difatti dal principio cardine dell'illegittima riduzione che possa in qualsivoglia modo prodursi sull'incentivo tecnico spettante al personale dell'Ente per effetto del pagamento dell'onere Irap, la cui debenza è di esclusiva spettanza di quest'ultimo che deve reperire le relative risorse finanziarie all'interno del quadro economico dell'opera; tale documento rimanda, per le relative spese, alla voce di riferimento di cui al punto 18 dell'art. 5 dell'allegato I.7 al d. lgs. n. 36/2023.

Diversamente si conclude per gli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all'IMU e alla TARI ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018, alla luce del quadro positivo tratteggiato dal legislatore. Il criterio testuale mette in luce il principio di onnicomprensività dello stanziamento fissato ex legge nella misura del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, come normato nello stesso comma 1091, onde ovviare a che oneri connessi a tale fatto gestionale, compresa l'Irap, abbiano altrove copertura, con costi aggiuntivi per il bilancio dell'ente oltre la soglia definita.

Così deliberato nella camera di consiglio del 11 marzo 2026.

il Relatore
(Rita Gasparo)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
18 marzo 2026
Il funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)